

## Minoranza con potere d'interdizione "rafforzato"

Il quorum maggiorato richiesto per l'adozione di determinate delibere si estende anche alla decisione di modifica della relativa clausola statutaria

/ Maurizio MEOLI

Salva l'esistenza di una inequivoca diversa volontà negoziale, una clausola statutaria che **protegga la minoranza sociale**, richiedendo una maggioranza rafforzata per l'adozione delle delibere aventi ad oggetto determinate materie, non può essere modificata da una maggioranza più limitata. A precisarlo è la Cassazione nella sentenza n. [4967](#), depositata ieri.

Esemplificando il caso di specie ai fini del presente commento, si evidenzia come lo statuto di una spa – la cui compagine azionaria era riconducibile ad un gruppo di maggioranza e ad uno di minoranza – conteneva una clausola che, per talune materie, richiedeva la **maggioranza del 60%**, sia in prima che in seconda convocazione, così imponendo, di fatto, l'accordo tra i gruppi medesimi. Tale clausola veniva "modificata" seguendo le regole ordinarie, e, quindi, con maggioranze più basse di quelle ivi previste, estromettendo dalla decisione il gruppo di minoranza.

I soci di tale gruppo chiedevano l'annullamento della delibera modificativa. I giudici d'appello coglievano l'obiettivo della clausola in questione nella **fissazione dei rapporti di forza** esistenti in quel momento e nella assicurazione della persistenza degli stessi attraverso la previsione di una maggioranza che imponeva l'accordo tra i diversi gruppi; ciononostante, si riconosceva la legittimità della delibera di modifica adottata, non ritenendosi che la clausola statutaria potesse comprendere, accanto alle materie espressamente indicate, anche la modifica della clausola stessa. Veniva, quindi, presentato ricorso per Cassazione, sulla base di censure reputate fondate dai giudici di legittimità.

In via preventiva, la sentenza in commento sottolinea come un sindacato di legittimità sull'interpretazione fornita dai giudici di merito in ordine al contenuto di una clausola statutaria non abbia ad oggetto la ricostruzione della volontà delle parti, ma esclusivamente **l'individuazione dei criteri ermeneutici** scelti e del **processo logico** seguito, onde verificare la sussistenza o meno di vizi di ragionamento o di errori di diritto (cfr. Cass. n. [14495/2004](#), che ricorda anche come sia pacifico che l'art. 1362 c.c. autorizzi a ricercare la comune intenzione delle parti al di là del senso letterale delle parole, ma questo ultimo, comunque, costituisce l'imprescindibile dato di partenza dell'indagine ermeneutica).

Nel sistema disegnato dagli artt. 1362 e ss. c.c., inoltre, la verifica condotta sulla base della **formulazione letterale** deve comunque accompagnarsi con l'applicazione dei criteri dell'interpretazione funzionale, di cui all'art. 1369 c.c., e dell'interpretazione secondo buona fede, di cui all'art. 1366 c.c.; quali primari criteri di in-

terpretazione soggettiva, e non oggettiva, del contratto, avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti con la stipulazione dello stesso e, quindi, alla relativa causa concreta. In particolare, come precisato dalla sentenza della Cassazione n. [22343/2014](#), il primo di tali criteri, contemplato dall'art. 1369 c.c., consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta.

L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c., invece, costituisce un **autonomo dovere giuridico**, espressione di un generale principio di solidarietà sociale applicabile in ambito contrattuale ed extra-contrattuale, che impone di mantenere, sia in ambito contrattuale che nei rapporti comuni della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso), nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.

Esso, poi, quale criterio d'interpretazione del contratto, si traduce nel **dovere di lealtà**, sostanziandosi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte; non consente, quindi, di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale.

A fronte di tali indicazioni, i giudici di legittimità osservano come, considerando il dato fattuale di partenza della sentenza d'appello e la ricordata ricostruzione della causa negoziale della clausola, la soluzione interpretativa raggiunta **non risponda ai citati criteri** interpretativi.

Proprio facendo leva sul fondamentale criterio di buona fede, infatti, "illuminato" dal rilievo della comune intenzione delle parti, appare intrinsecamente contraddittorio, in presenza di clausola statutaria finalizzata a garantire, con riferimento a determinate materie, un potere di interdizione ad una minoranza determinata, contemporaneamente consentire alla maggioranza non qualificata di modificare liberamente la previsione attributiva di tale potere.

Vale a dire che, fatto salvo il caso in cui emerga una non equivoca diversa volontà negoziale – cosa non ravvisabile nel caso di specie – una clausola che protegga la minoranza, richiedendo una maggioranza rafforzata per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti concernenti determinate materie, non può essere modificata da una **maggioranza più limitata**.